REGOLAMENTO (CEE) N. 102/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che in uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Norvegia, la Comunità si è impegnata a ridurre in via autonoma i dazi doganali da applicare a taluni prodotti della pesca delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia, purché la Norvegia rispetti le condizioni attuali di concorrenza generale nel settore della pesca;

considerando che il suddetto scambio di lettere stabilisce talune norme di origine, la cui applicazione presuppone, tuttavia, la definizione delle condizioni relative al trasporto dei prodotti originari, nonché l'introduzione di metodi di cooperazione amministrativa; che è necessario che il carattere di prodotti originari sia provato mediante un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali norvegesi al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali esso si riferisce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali da applicare all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella I allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, sono ridotti sino al livello indicato per ciascuno di essi.

2. I dazi doganali da applicare all'importazione in Danimarca e nel Regno Unito dei prodotti delle voci doganali ex 03.01 ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

3. I dazi doganali da applicare all'importazione in Irlanda dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella III allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono ridotti o fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

4. L'applicazione delle riduzioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'osservanza da parte della Norvegia dei prezzi di riferimento instaurati o da instaurare da parte della Comunità.

Articolo 2

La nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

In nessun caso le conserve di spratti (Sprattus sprattus) possono essere tenute o esposte per la vendita e immesse in circolazione o in vendita nella Comunità sotto una denominazione diversa da quella di conserve di spratti o brisling e soprattutto sotto la denominazione di conserve di sardine, di acciughe o di aringhe di Norvegia.

(1) GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 70.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 3609/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/74 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 171.
(2) GU n. L 156 del 13. 6. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

I. Per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 1, vengono considerati prodotti originari della Norvegia, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità:

a) i prodotti della pesca praticata in Norvegia,

b) i prodotti della pesca marittima effettuata da navi della Norvegia,

c) i prodotti fabbricati a bordo delle navi-fattoria, esclusivamente a partire dai prodotti di cui al punto b),

d) le merci fabbricate in Norvegia a partire da prodotti di cui ai punti a), b) e c).

Il termine «in Norvegia» comprende altresì le acque territoriali norvegesi. Le navi operanti in alto mare, ivi comprese le «navi-fattoria» a bordo delle quali si effettua la trasformazione o la lavorazione dei prodotti pescati a mezzo di esse, sono considerate come facenti parte del territorio norvegese, purché soddisfino alle condizioni indicate in appresso riguardanti le navi.

Per «navi della Norvegia» si intendono soltanto le navi:

— che sono immatricolate o registrate in Norvegia,

— che battono bandiera norvegese,

— che appartengono, per almeno metà, a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, ovvero a una società avente la sede principale in uno di questi Stati e di cui il gerente ed i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia; inoltre, nel caso in cui le navi appartengano a società di persone od a società a responsabilità limitata, la metà almeno del capitale deve appartenere ai suddetti Stati, ai loro enti pubblici o ai loro cittadini,

— il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia,

— e il cui equipaggio è composto, nella proporzione di almeno il 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.

II. Sono considerati trasportati direttamente dalla Norvegia nella Comunità i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli della Norvegia e della Comunità.

Il trasporto degli stessi prodotti in una sola spedizione può tuttavia effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Norvegia e della Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni, a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

III. I prodotti originari a norma delle disposizioni del presente allegato beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni dell'articolo 1, dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello è conforme a quello rilasciato dalle autorità doganali norvegesi — nell'ambito dell'accordo CEE-Norvegia — su richiesta scritta dell'esportatore redatta sul formulario all'uopo previsto.

IV. Si applicano le disposizioni di cui al protocollo n. 3 allegato al regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relative al rilascio dei certificati, al termine per la presentazione degli stessi alle autorità doganali dello Stato d'importazione, nonché all'assistenza reciproca tra la Norvegia e gli Stati membri per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

TABELLA I

Dazi applicati ai prodotti importati nella Comunità nella sua composizione originaria

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal:				
		1. 1. 1974	1. 1. 1975	1. 1. 1976	1. 1. 1977	1. 7. 1977
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:					
	B. di mare:					
	II. Filetti:					
	b) congelati:					
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarius)	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	3. degli eglefini	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	6. di sgombri	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	7. altri	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:					
	C. Aringhe:					
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	G. altri:					
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	12 %	9 %	6 %	6 %	3 %
	ex II. non nominati:					
	— Spratti (Sprattus sprattus), in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	18 %	16 %	14 %	14 %	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:					
	ex A. Granchi:					
	— in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	14 %	12 %	10 %	10 %	7,5 %
	ex B. altri:					
	— Gamberetti sgusciati e congelati, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon» p.p.	17,5 %	15 %	12,5 %	10 %	7,5 %

(1) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

TABELLA II

Dazi applicati ai prodotti importati in Danimarca e nel Regno Unito

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal:			
		1. 1. 1974	1. 1. 1975	1. 1. 1976	1. 7. 1977
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:				
	B. di mare:				
	II. Filetti:				
	b) congelati:				
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	3. di eglefini	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	6. di sgombri	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	7. altri	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:				
	C. Aringhe:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	G. altri:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	esenzione	1,5 %	1,5 %	3 %
	ex II. non nominati:				
	— Spratti (Sprattus sprattus), in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	3 %	6 %	9 %	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:				
	ex A. Granchi:				
	— in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	esenzione	2,5 %	5 %	7,5 %
	ex B. altri:				
	— Gamberetti sgusciati e congelati, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	esenzione	2,5 %	5 %	7,5 %

(1) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

TABELLA III

Dazi applicati ai prodotti importati in Irlanda

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal:			
		1. 1. 1974	1. 1. 1975	1. 1. 1976	1. 7. 1977
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:				
	B. di mare:				
	II. Filetti:				
	b) congelati:				
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	12 %	9 %	6 %	3 %
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	12 %	9 %	6 %	3 %
	3. di eglefini	12 %	9 %	6 %	3 %
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	12 %	9 %	6 %	3 %
	6. di sgombri	12 %	9 %	6 %	3 %
	7. altri	12 %	9 %	6 %	3 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:				
	C. Aringhe:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	12 %	9 %	6 %	3 %
	G. altri:				
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	12 %	9 %	6 %	3 %
	ex II. non nominati:				
	— Spratti (Sprattus sprattus), in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	35 %	29 %	21 %	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:				
	ex A. Granchi:				
	— in scatole metalliche ermeticamente chiuse (1)	33,4 %	27 %	18 %	7,5 %
	ex B. altri:				
	— Gamberetti sgusciati e congelati, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	esenzione	2,5 %	5 %	7,5 %

(1) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.